SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 62

A.S. 2499: "Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, recante ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". (Approvato dalla Camera dei deputati)

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

Settembre 2003

Articolo 1

Il presente decreto-legge autorizza la maggiore spesa di 34,083 mln di euro per il 2003 e di 19,317 mln di euro per il 2004, al fine di coprire il maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Come chiarito nella premessa e nella relazione illustrativa al decretolegge, le risorse finora predisposte per la predetta sessione, ammontanti a complessivi 38,217 mln di euro¹, si sono rivelate insufficienti a coprire il fabbisogno effettivo, in conseguenza della partecipazione di un numero di docenti molto più alto del previsto (quasi 427.000, in luogo degli 85.000 ipotizzati) e della connessa necessità di suddividere la procedura in due distinte fasi.

La RT ha preso a riferimento, nella quantificazione delle risorse necessarie per il pagamento dei docenti dei corsi e del personale ATA appositamente impegnato, gli importi indicati nel decreto interministeriale n. 66 del 10 marzo 2000, pari a 41,32 euro orari per i docenti (51,65 per i professori universitari) e a 12,91 euro orari per il personale ATA. L'onere per la docenza, sulla base degli ulteriori dati riportati nella RT (attivazione di 9.312 corsi della durata di 120 ore ciascuno e presenza di professori universitari in misura pari al 50% del totale), viene indicato in 51.938.611 euro. Per quanto attiene all'onere per le missioni dei docenti, la RT indica in 372.480 il numero di missioni orarie complessivamente liquidate. Il costo unitario è risultato, mediamente, pari a 51,65 euro, determinando

¹ Tali stanziamenti sono stati previsti dalla legge n. 124 del 1999 e dal decreto-legge n. 240 del 2000.

una spesa complessiva di 19.238.592 euro. In relazione ai compensi per il personale ATA, la RT, sulla base del numero dei corsi (9.312), della loro durata (120 ore), del compenso orario per il predetto personale (12,91 euro) e, implicitamente, della presenza di una sola unità di personale per ogni ora di corso, quantifica l'onere connesso in 14.426.150 euro.

Ne consegue, sommando le tre voci di spesa sopra descritte, che l'onere complessivo per lo svolgimento dei corsi ammonta a 85.603.353 euro.

In merito ai compensi ai componenti delle commissioni d'esame, la RT chiarisce preliminarmente che sono stati corrisposti nella misura fissata con il D.P.C.M. 23 marzo 1995². Sulla base del numero di commissioni (composte da un presidente e due commissari) riportato nella RT, pari a 6.938, di un compenso-base ammontante a 309,87 euro per il presidente e a 258,23 euro per i commissari, di un trattamento di missione oraria (pari a 0,85 euro all'ora) corrisposto mediamente ad un solo componente per 42 ore totali, i costi per le commissioni di esame sono quantificati dalla RT in 5.980.759 euro complessivi.

Conseguentemente, la RT valuta l'onere per la sessione riservata di esami in 91.584.112 euro (85.603.353 + 5.980.759).

Considerando, come sopra riportato, che 38,217 mln di euro risultano già stanziati per la finalità in oggetto, ne deriva un maggiore fabbisogno pari a circa 53,4 mln di euro, per il quale si provvede mediante la corrispondente riduzione (in misura pari a 34,083 per il 2003 e a 19,317 per il 2004) del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione

2

² Recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche".

del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

In merito alla quantificazione descritta nelle pagine precedenti, si osserva che la stessa dovrebbe essere fornita di un sufficiente grado di certezza, essendo fondata su oneri già sostenuti in parte dall'Amministrazione e su parametri (quali, per esempio, il numero di commissari) per i quali si dispone di dati definitivi. Appare comunque opportuno un chiarimento in ordine all'asserita³ assenza, per lo Stato, dell'obbligo di corrispondere la contribuzione previdenziale per i compensi dei docenti, dei commissari e del personale ATA.

Si sottolinea, poi, che non viene calcolata dalla RT l'erogazione del compenso integrativo previsto dalla tabella allegata al decreto interministeriale n. 66 del 10 marzo 2000 in favore dei commissari, per ciascun candidato esaminato. In relazione a ciò, considerando che la RT esplicita che i compensi per i commissari d'esame sono calcolati sulla base del D.P.C.M 23 marzo 1995, il cui articolo 2, relativo al compenso integrativo, non sembra effettivamente applicabile alla fattispecie in oggetto (non trattandosi di un concorso per esame)⁴, sarebbe opportuno che venissero esplicitati i motivi per i quali si è ritenuto di individuare nel citato D.P.C.M., anziché nel decreto interministeriale n. 66 del 2000 (che, si ricorda, disciplina esclusivamente i compensi per le attività relative alla sessione riservata di esami *de qua*, rappresentando una normativa speciale e successiva, a fronte di quella generale e precedente introdotta con il D.P.C.M.), la fonte del regime da applicare per i compensi da

-

³ Si fa presente che il rappresentante del Governo ha affermato che i compensi in questione "non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale Inpdap" (CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 23 settembre 2003, pagina 39).

⁴ Tuttavia, si osserva che, a rigore, si potrebbe evincere che anche il compenso-base previsto dall'articolo 1 dello stesso D.P.C.M. non sia dovuto.

corrispondere ai commissari d'esame *de quibus*, attesa la differente disciplina conseguente alle due fonti: nel caso infatti che venisse ribadito che l'Amministrazione ha deciso di non erogare il compenso integrativo, andrebbe comunque assicurato dal Governo che nel contenzioso finora instaurato in relazione alla sessione riservata non risultino anche richieste attinenti alla corresponsione di tale voce, a fronte delle quali appare ragionevole ipotizzare che l'Amministrazione possa risultare soccombente in giudizio.

Inoltre, si rileva che alcune tipologie di spesa non sembrano essere state considerate. Infatti, attenendosi all'ipotesi della RT dell'applicazione del D.P.C.M. del 23 marzo 1995, non sembra essere stata calcolata la spesa, pari a 25,82 euro pro capite/die, per i membri dei comitati di presenti durante lo svolgimento delle prove vigilanza Presupponendo, invece, l'efficacia del decreto interministeriale n. 66 del 2000, non risultano quantificati gli oneri (né stanziate le necessarie risorse per la copertura, anche considerando i finanziamenti già disponibili) per le attività di coordinamento dei corsi, elaborazione del percorso formativo, predisposizione dei materiali e verifica del livello di formazione, per lo svolgimento delle quali la tabella allegata al citato decreto prevede l'erogazione di specifici compensi. Sotto tale ultimo profilo, andrebbe chiarito se, eventualmente, all'atto dell'organizzazione dei corsi si sia deciso di non svolgere le predette attività.

Infine, si osserva che la RT non contiene indicazioni in merito agli oneri finanziari connessi all'obbligo per l'Amministrazione di corrispondere gli interessi legali sui compensi dovuti, in conseguenza del contenzioso sorto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni. In

relazione a tale profilo, il rappresentante del Governo⁵ ha precisato che "il pagamento di interessi legali, nei casi in cui ciò è avvenuto, è stato imputato ai capitoli di spesa per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, aventi natura di spese obbligatorie". Al riguardo, sarebbe utile ottenere indicazioni sull'ammontare degli oneri dovuti per gli interessi legali relativi alle liti pendenti e assicurare, in rapporto a tali oneri, la capienza dei suddetti capitoli.

-

⁵ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 23 settembre 2003, pagina 39.